



**REGIONE
PUGLIA**

*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016
Il Commissario ad Acta*

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DECRETO N. 14 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Oggetto: Impianto CDR sito in Cavallino (LE). Adeguamento tariffa conferimento anni 2010 – 2013 (I semestre). Sospensione ex art. 21 *quater* l.n. 241/1990 del Decreto commissariale n. 6 del 13 gennaio 2017.

**IL COMMISSARIO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: “*Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012*”, con il quale veniva nominato l'avv. Gianfranco Grandaliano Commissario *ad Acta* ai sensi dell'art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016.

RILEVATO che nella fase transitoria, nelle more della costituzione e dell'attivazione dell'Agenzia sono affidate al Commissario ad Acta tutte le funzioni in precedenza attribuite agli OGA provinciali e, successivamente, affidate dall'art. 9 della l.r. n. 24/2012, così come modificato, all'Agenzia al fine di evitare che si verificano criticità alla gestione del ciclo dei rifiuti.

VISTO il D.P.G.R. n. 53 del 6.02.2017 di proroga dell'attività commissariale dell'Agenzia, il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato e trascritto.



**REGIONE
PUGLIA**

CONSIDERATO che l'ex ATO-OGA Gestione Rifiuti Provincia di Lecce, con nota prot. n. 1530 del 08/09/2016, ha reso edotto il Commissario ad Acta circa l'insistenza di un procedimento volto all'adeguamento della tariffa di conferimento all'impianto di produzione di CDR di Cavallino per gli anni 2010-2013 ai sensi dell'art. 7.4 del contratto, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Sentenza n. 958/2016 del TAR Puglia Sez. di Lecce, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. gestore del suddetto impianto.

CONSIDERATO, altresì, che il soggetto gestore dell'impianto ha trasmesso all'Agenzia territoriale della Regione Puglia istanza di nomina al Tar Puglia Sez. di Lecce, di Commissario ad Acta datata 29/08/2016 ai fini dell'esecuzione della citata Sentenza (RG n. 205/2016 del TAR Puglia Sez. di Lecce).

CONSIDERATO che, in esito alla camera di consiglio del 23 novembre u.s. con ordinanza n. 1810/2016 il Collegio ha concesso all'Agenzia 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (02/12/2016) per provvedere in ottemperanza alla sentenza di cui sopra, tramite l'adozione di un provvedimento commissariale per la determinazione della tariffa di conferimento presso l'impianto pubblico di CDR di Cavallino (LE) per gli anni oggetto di giudizio 2010, 2011, 2012 e 2013 (fino al 30 giugno solo per quest'ultima annualità).

RILEVATO che a tanto si è provveduto con l'adozione del Decreto commissariale n. 6 del 13 gennaio 2017, con il quale, facendosi proprie le risultanze della relazione istruttoria svolta dai consulenti tecnici dell'ATO LE ing. Paolo Suppressa e dott. Simone Zecca, del 13 gennaio 2017, intitolata: "*Adeguamento tariffa conferimento FSC a impianto CDR. Progetto Ambiente Provincia di Lecce in Cavallino*" si è proceduto ad individuare le nuove tariffe di conferimento per gli anni 2010, 2011, 2012, I semestre 2013, rispettivamente stabilite in €/t 102,56 per l'anno 2010, €/t 102,05 per l'anno 2011, €/t 100,30 per l'anno 2012, €/t 99,71 per l'anno 2013, oltre Iva come per Legge, nonché il conguaglio delle somme dovute dai Comuni della Provincia di Lecce a seguito dell'adeguamento tariffario limitatamente agli anni 2010, 2011, 2012 e del I semestre 2013.

CONSIDERATO tuttavia, che nelle more è stato acquisito parere dello studio legale Grimaldi, nel quale si esprimono argomentate perplessità sulla perdurante validità del contratto stipulato con il gestore nel 2006, a seguito dei consistenti adeguamenti tariffari riconosciuti al gestore



all'esito del contenzioso amministrativo, con conseguente effetto di stravolgimento dell'equilibrio contrattuale e della ripartizione dei profili di rischio ad esclusivo vantaggio del gestore, in potenziale contrasto con le disposizioni di diritto comunitario e di interno in materia di contratti pubblici; nello stesso parere, inoltre, si segnala la necessità di verificare la compatibilità dell'erogazione di ulteriori risorse pubbliche a vantaggio del gestore dell'impianto, già destinatario in origine di un co-finanziamento pubblico— ancorché a titolo di adeguamenti tariffari ed in esecuzione di provvedimenti giudiziari - con la disciplinacomunitaria in materia di aiuti di Stato;

CONSIDERATO che tale verifica di compatibilità è riservata alla Commissione Europea, cui ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE, occorrerebbe notificare le misura di adeguamento tariffario disposte con il Decreto Commissariale n. 6/2017, e che al riguardo l'art. 3 del Regolamento comunitario 2015/1589 sancisce il divieto di porre in esecuzione gli aiuti soggetti a notifica prima che la Commissione adotti una decisione che dichiari l'aiuto compatibile con il mercato comune e, come tale, lo autorizzi. Tale disposizione riproduce la clausola di sospensione (cd. obbligo di *standstill*) prevista dall'art. 108, par. 3, ultimo periodo, TFUE;

CONSIDERATO altresì che tale clausola di sospensione eventualmente prevarrebbe anche sull'autorità di cosa giudicata in ottemperanza della quale il decreto n. 6/2017 è stato adottato, dal momento che secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE l'esistenza di una sentenza passata in giudicato non può di per sé precludere il recupero di un aiuto concesso in violazione di norme comunitarie, questo perché il diritto comunitario osta all'applicazione del principio e/o disposizione di diritto interno dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione impedisca il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con norme comunitarie e da ritenersi pertanto "illegale" ai sensi dell'art. 108 TFUE;

RITENUTO che alla luce delle considerazioni che precedono, emerga l'evidente necessità di compiere con urgenza i dovuti approfondimenti sulle rilevanti questioni giuridiche (illiceità e/o illegittimità del rapporto contrattuale e compatibilità con la normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato) delineate nel richiamato parere redatto dall'avv. prof. Francesco Sciaudone nell'ambito di una vicenda di per sé già molto complessa e che è altresì suscettibile di generare rilevanti ripercussioni sui bilanci dei Comuni interessati alla luce degli ingenti importi richiesti



**REGIONE
PUGLIA**

dal Gestore;

CONSIDERATO inoltre, che la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela di cui è titolare e che trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, postulati dall'articolo 97 della Costituzione, oltre a poter rivedere i propri precedenti provvedimenti amministrativi e ritirarli, allorquando essi siano viziati o inopportuni, può, medio tempore, sospenderne, cautelativamente e temporaneamente, gli effetti, qualora ciò sia essenziale e funzionale allo svolgimento di ulteriori attività istruttorie e di verifica indispensabili per la corretta assunzione della determinazione finale;

RITENUTO che in considerazione di quanto precede sussistano gravi ragioni per disporre, ai sensi dell'art. 21 quater co. 2 l n. 241/1990, la sospensione degli effetti e dell'esecuzione del Decreto Commissariale n. 6/2017, per il tempo strettamente necessario a compiere le indispensabili verifiche ed accertamenti sopra indicati, che si indica nella misura di giorni 40;

VISTO:

- La l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- il parere in data 06/02/2017 dello studio legale Grimaldi, a firma del prof. avv. Francesco Sciaudone;

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di sospendere, ai sensi dell'art. 21 quater co. 2 l n. 241/1990, cautelativamente e temporaneamente per un periodo massimo di giorni 40 (quaranta) consecutivi decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, l'efficacia e l'esecutività del proprio Decreto Commissariale n. 6/2017 avente per oggetto: "Impianto CDR sito in Cavallino (Le) . Adeguamento tariffa conferimento anni 2010 -2013 (I semestre)", per consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria e le verifiche indispensabili per la



**REGIONE
PUGLIA**

corretta assunzione delle determinazioni finali in relazione alle criticità ed alle argomentazioni evidenziate in premessa;

2. Di notificare il presente provvedimento a:

Tar Puglia, Sez. di Lecce, Regione Puglia-Servizio Gestione dei rifiuti, Società Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. in persona del l.r. presso la sede legale, nonché in persona dei legali costituiti in giudizio, tutti i Comuni della Provincia di Lecce, Prefetto di Lecce.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 14 febbraio 2017

*Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016*

avv. Gianfranco Grandaliano

